



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V – Tutela del Paesaggio

Roma (vedi intestazione digitale)

M

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Direzione Generale Valutazioni Ambientali

VA@pec.mite.gov.it

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Class. 34.28.10/259/2022

Allegati: 2 (parere SN SUB, prot. n. 6866 del 04/08/2023 - parere SABAP BR-LE, prot. n. 16483 del 13/10/2023)

Oggetto: **[ID VIP_9132] BRINDISI (BR): Piano Regolatore Portuale del Porto di Brindisi.**

Autorità proponente: Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale - Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta, Monopoli;

Autorità procedente: Comitato di Gestione dell'Autorità del Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale a cui compete l'approvazione del Piano Regolatore Portuale del Porto di Brindisi.

Fase di consultazione pubblica di VAS ai sensi degli artt. 13, comma 5, e 14 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i

Parere tecnico istruttorio della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio (DG ABAP)

e.p.c.

M Ufficio di Gabinetto del Ministro della Cultura

udcm@pec.cultura.gov.it

M Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica,

Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS

ctva@pec.minambiente.it

M Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico

dg-abap.servizio2@pec.cultura.gov.it

M Servizio III - Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico

dg-abap.servizio3@pec.cultura.gov.it



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

VISTO il Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998;

VISTA la Legge 24 giugno 2013, n. 71, art. 1, commi 2 e 3, recante, tra l'altro, il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di "Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo";

VISTO il Decreto-Legge 12 luglio 2018, n. 86, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità", convertito con modificazioni con Legge 9 agosto 2018, n. 97, per il quale l'allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha assunto la nuova denominazione di "Ministero per i beni e le attività culturali";

VISTO il Decreto-Legge 21 settembre 2019, n. 104, recante "Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni" (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 222 del 21/09/2019, convertito, con modificazioni, con legge 18 novembre 2019, n. 132), per il quale l'allora Ministero per i beni e le attività culturali ha assunto la nuova denominazione di "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo", così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019;

VISTO il Decreto-Legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", per il quale articolo 4, comma 1, il Ministero della Transizione ecologica (MiTE) assume la denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE);

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio", ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. recante "Norme in materia ambientale";

VISTO il DPCM 2 dicembre 2019, n. 169, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance*" (pubblicato sulla G.U.R.I., Serie Generale, n. 16 del 21/01/2020; registrato alla Corte dei Conti il 10/01/2020, Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Ministero della salute e Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg.ne prev. n. 69), entrato in vigore il 05/02/2020 e il quale ha abrogato il DPCM 19 giugno 2019, n. 76;

VISTO quanto già disciplinato con il DM del MiBACT 23 gennaio 2016, n. 44, recante "Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208", registrato alla Corte dei Conti il 29/02/2016 al n. 583 (pubblicato in G.U.R.I. n. 59 dell'11/03/2016);

VISTO il DPCM 24 giugno 2021, n. 123, recante "Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance*" (pubblicato sulla G.U.R.I., Serie Generale, n. 221 del 15/09/2021), entrato in vigore il 30/09/2021;



Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554
PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it
PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

VISTO il DPCM 01 luglio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 14/07/2022 con n. 1870, con il quale, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m., è stato conferito al Dott. Luigi La Rocca l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio e della Soprintendenza Speciale per il PNRR;

VISTO il Decreto Interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l'allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale";

CONSIDERATO quanto impartito dall'allora Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio con la Circolare n. 34 del 31/07/2015 avente ad oggetto "MiBACT - esercizio delle funzioni di tutela - Sentenza Consiglio di Stato, sez. VI n. 3652/2015";

VISTO che l'allora Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle Arti, l'Arte e l'Architettura Contemporanee ha collaborato con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla redazione delle "Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato digitale per le procedure di VAS e VIA ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii (Revisione del 30.03.2022):

<https://va.mite.gov.it/it-IT/ps/DatiEStrumenti/Modulistica>;

CONSIDERATO quanto descritto nelle suddette "Specifiche Tecniche", oggetto anche della Circolare n. 5 del 15/01/2014 della Direzione Generale PBAAC;

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare della Direzione Generale PBAAC n. 5 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio - Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici";

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare della Direzione Generale PBAAC n. 6 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di VIA, VAS e progetti sovraregionali o transfrontalieri - Disposizioni per la presentazione delle istanze e della relativa documentazione progettuale";

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare della Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio n. 3 del 12/01/2016, "Procedure di valutazione di piani, programmi, opere e interventi di competenza della Direzione generale BeAP in materia di tutela del paesaggio - Indicazioni operative per il coordinamento degli uffici centrali e periferici";

PRECISATO che relativamente alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, visto anche l'art. 226, co. 5, del D.Lgs. n. 36/2023 «*Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso*», si rammenta che, a seguito dell'abrogazione del D.Lgs. n. 50/2016 a far data dal 01/07/2023, essa è attualmente prevista dall'art. 41, co. 4, del D.Lgs. n. 36/2023 e si svolge secondo la procedura ivi dettata dall'allegato I.8;

CONSIDERATO che l'Autorità del Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, in qualità di autorità proponente, con nota del 07/06/2023, acquisita al protocollo di questa Direzione Generale con prot. n. 21155 del 13/06/2023, ha trasmesso la documentazione necessaria per l'avvio della fase di consultazione pubblica, ai fini della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del *Piano Regolatore Portuale del Porto di Brindisi*, ai sensi dell'art. 13, comma 5, e dell'art. 14 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;



Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554
PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it
PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

CONSIDERATO che la **Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica**, con nota prot. n. 101307 del 21/06/2023, in qualità di autorità competente per le VAS statali, verificata la documentazione trasmessa, ha dichiarato la procedibilità dell'istanza presentata;

CONSIDERATO che la documentazione tecnica articolata nella Proposta di Piano, nel Rapporto ambientale, nella Sintesi non tecnica e nella Valutazione di incidenza, è stata pubblicata e risulta consultabile sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica all'indirizzo:

<https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/9269/13603>;

CONSIDERATO che **questa Direzione Generale ABAP**, con nota prot. n. 22616 del 26/06/2023, ha richiesto il parere endoprocedimentale alle Soprintendenze territorialmente competenti e ai Servizi II e III di questa medesima DG ABAP;

CONSIDERATO che la **Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo**, con nota prot. n. 6866 del 04/08/2023 (ALL. 1), ha comunicato alla Scrivente il proprio parere di competenza, relativamente al procedimento di cui in oggetto;

CONSIDERATO che **questa Direzione Generale ABAP**, con nota prot. n. 28874 del 24/08/2023, ha sollecitato la SABAP competente a trasmettere il proprio parere endoprocedimentale in merito al Piano in esame;

CONSIDERATO che la **Soprintendenza ABAP per le province di Brindisi e Lecce**, con nota prot. n. 16483 del 13/10/2023 (ALL. 2), ha inviato a questa DG ABAP il proprio parere endoprocedimentale;

CONSIDERATO che il **Servizio III - Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico** e il **Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico** di questa DG ABAP, rispettivamente con nota prot. n. 34632 del 18/10/2023 e nota prot. n. 34975 del 20/10/2023, hanno trasmesso il proprio contributo istruttorio;

COSIDERATO che il presente parere ha come oggetto la procedura di VAS relativa al *Piano Regolatore Portuale del Porto di Brindisi* e che il medesimo Piano interessa il territorio comunale di Brindisi;


VISTO che il Piano Regolatore Portuale di Brindisi è stato approvato il 21/10/1975 con D.M. LL. PP. n. 37, con le modifiche apportate dalla variante di ampliamento adottata nel 2002 e definitivamente approvata nel 2006 con Dgr n. 1190/2006;

VISTO che con Delibera di Giunta Regionale n. 1190 il 04/08/2006 è stata approvata una Variante al Piano Regolatore Portuale di Brindisi riguardante i nuovi accosti per navi traghetto e Ro-Ro di S. Apollinare. Inoltre, al fine di adeguare il P.R.P. alla nuova configurazione dei suddetti accosti, è stato avviato un procedimento per l'Adeguamento Tecnico Funzionale (A.T.F.) delle opere previste nella Variante già approvata. Tale procedimento di A.T.F. si è concluso con l'approvazione da parte della Giunta Regionale, giusta Delibera n. 40 del 29/01/2013;

VISTO che nel 2020 è stato avviato un ulteriore procedimento di Adeguamento Tecnico Funzionale (A.T.F.) relativo alla realizzazione di un pontile su briccole presso Costa Morena Ovest volto al potenziamento degli ormeggi navi Ro-Ro. Tale procedimento di A.T.F. si è concluso con l'acquisizione del parere positivo espresso dalla II Sezione del C.S. dei LL. PP. con voto n°80/2020 reso nel corso dell'adunanza del 25/11/2020 e l'approvazione definitiva del Comitato di Gestione;



Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554
PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it
PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it



- Opere previste dal PRP del 1975 approvato con Decreto n°375/1975
- Opere previste dalla variante al p.r.p. approvata con delibera di g.r. n° 1190 del 04/08/06 e successivo adeguamento tecnico funzionale approvato dal c.s.lla.pp. con voto n° 230 del 21/09/2011
- Nuove banchine traghetto
- Nuova stazione traghetto
- Area destinata agli edifici della polizia portuale
- Parcheggi interni
- Parcheggi esterni
- Approdi per natanti da diporto
- Cantieri Navali
- Rete ferroviaria portuale
- Varchi doganali
- Recinzione doganale
- Centrale Termoelettrica Brindisi Nord
- Limiti dragaggio alla -12.00 sul l.m.m.
- Limiti dragaggio alla -14.00 sul l.m.m.
- Limiti dragaggio alla -15.00 sul l.m.m.

Planimetria dello stato di fatto dell'area portuale e PRP vigente (cfr. elaborato di progetto 21_21_PT003_0_PLA)

CONSIDERATO che gli ambiti in cui è possibile suddividere il Porto di Brindisi sono tre (v. anche elaborato progettuale 21_21_PT_006a_2_PLA):

- Porto interno con prevalente funzione militare – diportistica – crocieristica, ma anche di traffico ro-ro e di movimentazione granaglie;
- Porto medio con prevalente funzione commerciale;
- Porto esterno con prevalenti funzioni industriali;

CONSIDERATO che il **progetto del nuovo PRP di Brindisi** prevede, per i tre ambiti di cui sopra, le seguenti **linee di sviluppo**:

Porto interno (partendo dal limite orientale della sponda meridionale e procedendo in senso orario)

- si conferma la destinazione funzione turistica da diporto per mega yacht con la delocalizzazione degli ormeggi per i rimorchiatori nel porto esterno;



Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554
 PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it
 PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

- aree destinate alle Autorità Militari fino alla sponda destra del canale Cillarese. L'attuale cantiere posto sulla sponda sinistra del suddetto canale verrà delocalizzato presso l'area specializzata prevista nel Porto medio e tale area sarà riconvertita ad area a verde;
- collegamento tra l'approdo Cillanese e gli approdi Casale e San Teodoro, recependo il progetto relativo al servizio marittimo, cosiddetto Metromare;
- si conferma la presenza del diporto nautico e di un'area destinata alla funzione peschereccia con interclusa un'area militare (Guardia di Finanza);
- il tratto relativo alle banchine Centrale/Dogana e Stazione Marittima sarà destinato al diporto;
- funzione mista tra passeggeri e turistica e da diporto per le banchine Carbonifera nord e sud e Vecchia e Nuova Rampa;
- riqualificazione degli spazi a terra da destinare al servizio passeggeri ed al traffico commerciale destinato alla movimentazione di merci con rotabili, Ro-Ro, e delle rinfuse (principalmente a supporto degli insediamenti esistenti) ed alle infrastrutture connesse con i crocieristi, previste dalla banchina Feltrinelli fino all'accosto di S. Apollinare il Piano.

Porto medio

- ampliamento della funzione del diporto nautico fino all'isola e potenziamento del distretto dedicato alla cantieristica, attraverso la realizzazione di strutture a mare che consentano di estendere le attività anche a navi di dimensioni superiori rispetto quelle attualmente in uso, ad ovest dell'isola di S. Andrea;
- intervento di adeguamento dei fondali per consentire il passaggio delle piccole imbarcazioni sotto il ponte di collegamento con l'Isola di S. Andrea;
- realizzazione di un attracco per i mezzi navali dedicati al trasferimento di merci e persone da/per l'area Porto Franco di Capo Bianco e il terminal crociere, nella fascia demaniale dell'“Area Sedime Aeroportuale”;
- funzione mista tra passeggeri e commerciale tra S. Apollinare e Costa Morena ovest;
- funzione commerciale e logistica nel resto di Costa Morena;
- ampia area retroportuale da destinare alla logistica dei traffici portuali a tergo delle aree di Costa Morena;
- realizzazione di un piazzale con banchina operativa presso la radice est di Costa Morena est;

Porto esterno (nel quale è previsto il principale intervento di ampliamento del porto)


- ampliamento della colmata di Capo Bianco, destinata ad accogliere la funzione industriale fino al pontile Polimeri;
- ampliamento del pontile Polimeri;
- funzione mista cantieristica navale e Autorità Militari nel piazzale ottenuto dalla costruzione della cassa di colmata e dalla banchina operativa, nell'area di Costa Morena est;
- realizzazione di un ulteriore terminal crociere in corrispondenza del radicamento della diga di Punta Riso all'Isola S. Andrea, lato interno;

CONSIDERATO, inoltre, che sono previste **estese aree di dragaggio**, a quote differenti, in tutto il bacino portuale.

Di seguito uno stralcio cartografico in cui vengono riportate le aree di dragaggio e gli interventi previsti dal PRP del porto di Brindisi;



Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554
 PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it
 PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it



- Varchi Portuali
 - Funzione cantieristica navale
 - Funzione commerciale e logistica
 - Funzione di servizio passeggeri, ivi compresi i croceristi
 - Funzione mista commerciale e passeggeri
 - Funzione industriale
 - Funzione industriale, petrolifera e produttiva
 - Zona franca doganale
 - Zona retroportuale
 - Funzione turistica e da diporto
 - Funzione mista Autorità Militari e cantieristica
 - Autorità Militari
 - Funzione Peschereccia
 - Funzione area verde
-
- Limiti dragaggio alla -7.00 sul l.m.m.
 - Limiti dragaggio alla -9.00 sul l.m.m.
 - Limiti dragaggio alla -10.00 sul l.m.m.
 - Limiti dragaggio alla -12.00 sul l.m.m.
 - Limiti dragaggio alla -14.00 sul l.m.m.
 - Limiti dragaggio alla -15.00 sul l.m.m.
-
- Collegamento Pedonale tra Lungomare Regina Margherita e Banchina ex Montecatini
 - Attracco imbarcazioni per collegamento diretto aeroporto Zona Franca Doganale - Crociere
 - Ambito di PRP
 - Rotte Metromare
 - Intervento di protezione e di consolidamento delle fondazioni della banchina

Nuovo PRP – Aree funzionali e destinazioni d’uso – Planimetria generale (cfr. elaborato di progetto 21_21_PT002_0_PLA)



Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554
 PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it
 PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

CONSIDERATO che il PRP di Brindisi si articola in **Obiettivi Generali (OG)**, **Obiettivi Specifici (OS)** e relative/**Azioni/Interventi (AZ)**, come di seguito riportati:

Obiettivi Generali (OG)	Obiettivi Specifici (OS)	Azioni/Interventi
OG.1 – Accessibilità marittima e sicurezza della navigazione	OS.1.1 – Migliorare l’accessibilità marittima	AZ.1.1.1 – <i>Manutenzione delle opere di difesa</i>
		AZ.1.1.2 – <i>Dragaggio dei fondali portuali per adeguarli ai pescaggi delle navi di ultima generazione e pianificazione di casse di contenimento dei materiali di risulta dei dragaggi (ad es. Costa Morena Est, Capo Bianco, piazzale radice est).</i>
		AZ.1.1.3 – <i>Intervento di protezione e di consolidamento delle fondazioni della banchina ovest del Canale Pigonati per consentire l’allargamento del canale navigabile</i>
	OS.1.2 – Separazione dei traffici marittimi: traffici ro-ro e passeggeri nel porto medio, merci pericolose nel porto esterno	AZ.1.2.1 – <i>Trasferimento dei traffici di merci pericolose dal porto medio al porto esterno (nuovo pontile polimeri)</i> AZ.1.2.2 – <i>Conferma del nuovo terminal passeggeri di S. Apollinare e realizzazione di un nuovo attracco per navi da crociera lungo il lato interno della diga di Punta Riso a supporto in situazioni di emergenza</i>
OG.2 – Potenziamento del traffico crociere e Ro-Ro	OS.2.1 – Incremento delle infrastrutture dedicate al traffico crociere	AZ.2.1.1 – <i>Nuovo Terminal Crociere e Ro-Ro di S. Apollinare</i>
		AZ.2.1.2 – <i>Accosto di sussidio per navi da crociera Diga Punta Riso</i>
		AZ.2.1.3 – <i>Riconversione del Capannone Montecatini a fini turistico, museali espositivi</i>
OG.3 – Incentivazione delle attività industriali e produttive	OS.3.1 – Sfruttamento delle possibilità offerte dalla ZES	AZ.3.1.1 – <i>Acquisizione aree retroportuali</i>
	OS.3.2 – Istituzione di nuove zone franche doganali	AZ.3.2.1 – <i>Banchinamento e recupero funzionale dei piazzali della colmata di Capo Bianco (ex British Gas) – Zona Franca Doganale Interclusa (Zfd), denominata “Capo Bianco” (S= 121.650 m²).</i>
OG.4 – Aumento delle aree di interazione portocittà	OS.4.1 – Creazione di nuove aree di waterfront cittadino	AZ.4.1.1 – <i>Realizzazione del “waterfront” lungo le banchine e l’area di Via del Mare</i>
		AZ.4.1.2 – <i>Rafforzamento degli assi di collegamento con la città (via Roma, Corso Umberto I, via F. Consiglio e sue continuazioni)</i>
		AZ.4.1.3 – <i>Realizzazione del “waterfront” lungo le banchine e l’area di Via Ammiraglio Millo e via Amerigo Vespucci</i>
		AZ.4.1.4 – <i>Valorizzazione delle piazze e dei parchi prospicienti il porto e loro connessione con il lungomare (Parco del Monumento civile del Marinaio d’Italia, Parco Tommaseo)</i>
	OS.4.2 – Implementazione di progetti di recupero di aree ed edifici per migliorare l’interazione del porto con la città	AZ.4.2.1 – <i>Recupero del Capannone ex Montecatini per usi espositivi e ricreativi e delle aree annesse</i>
		AZ.4.2.2 – <i>Riqualificazione Area Banchina Nafta</i>
		AZ.4.2.3 – <i>Realizzazione di un collegamento pedonale tra la banchina di Via Regina Margherita e la banchina prospiciente il Capannone ex Montecatini</i>
		AZ.4.2.4 – <i>Valorizzazione della zona archeologica adiacente a Villa Skirmort</i>
		AZ.4.2.5 – <i>Realizzazione di un sistema di parchi come connessione tra territorio, città e porto (Fiume Grande, Parco del Cillarese, Area ex Deposito Nafta, Isola di Sant’Andrea)</i>
		AZ.4.2.6 – <i>Delocalizzazione degli attracchi delle navi militari di maggiori dimensioni dei rimorchiatori e delle</i>



Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554
 PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it
 PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

		<i>attività di cantieristica navale nel porto esterno</i>	
OG.5 – Infrastrutture e collegamenti	OS.5.1 – Migliorare le infrastrutture a supporto dell’efficientamento del porto	AZ.5.1.1 – <i>Nuovo Scalo Merci Intermodale RFI Brindisi a ridosso della zona industriale</i>	
		AZ.5.1.2 – <i>Riattivazione/riassetto dei collegamenti ferroviari</i>	
		AZ.5.1.3 – <i>Realizzazione di collegamenti diretti tra l’Aeroporto e il Terminal Crociere</i>	
		AZ.5.1.4 – <i>Razionalizzazione, potenziamento e integrazione della rete stradale di collegamento interno ai porti medio ed esterno e con la E90</i>	
	OS.5.2 – Razionalizzazione dell’uso delle infrastrutture di collegamento stradali	AZ.5.2.1 – <i>Trasferimento dei traffici commerciali nel porto medio e nel porto esterno</i>	
	OS.5.3- Ottimizzazione della viabilità interna, razionalizzazione dell’interazione della viabilità porto-città	AZ.5.2.1 – <i>Trasferimento dei traffici stradali connessi al traffico delle merci e dei passeggeri nel porto medio</i>	
		AZ.5.2.2 – <i>Realizzazione del collegamento via mare interno al porto interno - Metromare</i>	
	OG.6 – Implementazione della sostenibilità ambientale del Porto di Brindisi	OS.6.1 – Ridurre al minimo la dipendenza dai combustibili fossili e l'impatto ambientale del settore dei trasporti marittimi	AZ.6.1.1 – <i>Elettificazione delle banchine (cold ironing) di Costa Morena e S. Apollinare</i>
			AZ.6.1.2 – <i>Aumento dell’efficientamento energetico degli edifici</i>
			AZ.6.1.3 – <i>Aumento delle coperture degli edifici con pannelli solari</i>
AZ.6.1.4 – <i>Realizzazione del Deposito di GNL presso Costa Morena Est</i>			
AZ.6.1.5 – <i>Riconversione della Centrale ENEL a fonti rinnovabili</i>			
	OS.6.2 – Aumento del verde all’interno dell’area portuale	AZ.6.2.1 – <i>Aumento delle barriere verdi</i>	
		AZ.6.2.2 – <i>Riqualificazione ambientale dell’Isola di Sant’Andrea</i>	
OG.7 – Potenziamento delle attività diportistiche	OS.7.1 – Miglioramento delle attività diportistiche	AZ.7.1.1 – <i>Potenziamento delle infrastrutture al diporto nautico del porto medio</i>	
		AZ.7.1.2 – <i>Riqualificazione del perimetro dei seni di ponente e di levante per consentire l’ormeggio della nautica minore</i>	
OG.8 – Potenziamento delle attività cantieristiche	OS.8.1- Miglioramento e razionalizzazione delle infrastrutture dell’industria cantieristica	AZ.8.1.1- <i>Destinazione della colmata di Costa Morena Est per la ricollocazione di attività legate alla cantieristica</i>	
		AZ.8.1.2- <i>Ampliamento delle aree operative del distretto della cantieristica a sud del Marina di Brindisi</i>	
OG.9 – Potenziamento delle infrastrutture per i mezzi militari	OS.9 .1- Potenziamento delle infrastrutture per l’ormeggio delle unità navali della Marina Militare di grandi dimensioni nel porto esterno	AZ.9.1.1- <i>Destinazione della banchina della colmata di Costa Morena Est per l’ormeggio delle unità navali della Marina Militare</i>	

CONSIDERATO, inoltre, che il PRP, in ottemperanza a quanto richiesto dal D.Lgs. 152/2006, definisce gli **Obiettivi di Sostenibilità Ambientale (OSA)**, in relazione a diverse componenti ambientali (aria, acqua, suolo, biodiversità, beni culturali e paesaggio, ambiente marino costiero, rifiuti, inquinamento acustico, clima, popolazione e salute, energia, ambiente urbano, turismo, mobilità). Si riportano di seguito gli OSA per quanto di competenza:

Componente Ambientale	Obiettivo Generale	Obiettivo Specifico	codice
SUOLO	Contrastare i fenomeni di degrado del suolo, responsabili dei processi di desertificazione	Limitare il consumo di suolo, anche attraverso il recupero/riuso di aree dismesse (produttive, estrattive, viaria) per l'insediamento di attività idonee	SU2
	Attuare la politica marittima integrata dell'UE attraverso la componente riferita alla	Promuovere la gestione integrata delle zone costiere, tenendo conto della tutela delle aree di interesse ecologico e	SU7



Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

BENI CULTURALI E PAESAGGIO	gestione integrata delle zone costiere.	paesaggistico e dell'uso razionale delle risorse naturali	
	Tutela: mantenimento e valorizzazione della qualità paesaggistica	Conservare i caratteri che definiscono l'identità e la leggibilità dei paesaggi del territorio al fine di tutelare le preesistenze significative ed i relativi contesti (CEP, PUTT e PPTR)	BC1
		Non aumentare la frammentazione del paesaggio dovuta alla realizzazione di reti stradali con capienze di traffico rilevanti, principalmente nelle aree in cui le dimensioni medie delle <i>patches</i> è inferiore alla media regionale (in Salento, nell'Arco Jonico Tarantino e nelle aree costiere)	BC2
		Perseguire il corretto inserimento paesaggistico degli interventi nel loro contesto di riferimento, riducendo-mitigando le trasformazioni che alterano o compromettono le relazioni visuali	BC3
		Tutelare e valorizzare le infrastrutture storiche (strade, ferrovie, sentieri, tratturi)	BC4
	Creazione di nuovi valori paesaggistici	Valorizzare la fruizione "lenta" dei paesaggi, promuovendo la fruizione carrabile lenta, potenziando la rete ciclopedonale e favorendo le interconnessioni tra le reti lente	BC5
	Paesaggi costieri. Proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell'Unione	Promuovere la cooperazione regionale e internazionale in materia di tutela paesaggistica e segnatamente l'attuazione, ove opportuno, di azioni congiunte per i paesaggi costieri transfrontalieri	BC6
		Riconoscendo il valore estetico, naturale e culturale specifico dei paesaggi costieri, dalla loro classificazione come aree protette, le parti adottano misure volte a garantire la protezione dei paesaggi costieri attraverso interventi di legislazione, pianificazione e gestione	BC7
		Assicurare la conservazione della flora e della fauna selvatiche e dei loro habitat naturali, in particolare delle specie e degli habitat la cui conservazione richiede la cooperazione di vari Stati, e di promuovere simile cooperazione. Particolare attenzione meritano le specie, comprese quelle migratrici, minacciate di estinzione e vulnerabili.	BC8

CONSIDERATO che l'analisi di **coerenza interna** consente di verificare l'esistenza di eventuali contraddizioni all'interno del Piano in esame, nel caso specifico, è stata effettuata:

- un'analisi interna di tipo strategico mettendo in relazione gli Obiettivi Generali con gli Obiettivi Specifici (cfr. pag. 122 del *Rapporto Ambientale*);
- un'analisi interna di tipo ambientale, mettendo in relazione gli Obiettivi Generali con gli Obiettivi di Sostenibilità Ambientale (cfr. pag. 130-131 del *Rapporto Ambientale*);

CONSIDERATO che l'analisi di **coerenza esterna** è finalizzata a verificare la sinergia del Piano con gli obiettivi generali di protezione ambientale e con gli obiettivi di carattere ambientale degli altri strumenti di pianificazione e programmazione che interessano il medesimo territorio ai fini del perseguimento degli obiettivi stessi. Nel caso specifico, sono stati presi in esame alcuni piani e programmi di livello internazionale, nazionale e regionale (cfr. quadro programmatico da pag. 132 del *Rapporto Ambientale*). Per tali piani sono stati individuati i principali obiettivi di sostenibilità, messi successivamente in relazione, attraverso una matrice, con gli OG e gli OS del *PRP*;

CONSIDERATO che nel *Rapporto Ambientale* (cfr. pag. 319) vengono illustrate e analizzate due alternative progettuali (alternativa A e alternativa B), dal cui confronto risulta **«preferibile la soluzione B»**;

CONSIDERATO che sulla base degli Obiettivi di Sostenibilità Ambientale, sono stati individuati una selezione di **Criteri di Sostenibilità**, suddivisi per tematiche ambientali e riferibili **«ad azioni di mitigazione degli impatti o potenziamento degli effetti positivi degli interventi previsti dal Piano»**;



Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554
 PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it
 PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

CONSIDERATO che, nel caso in esame, il set di indicatori costituente il sistema di monitoraggio (cfr. paragrafo 11 del *Rapporto Ambientale*), è composto da:

- indicatori sull'attuazione del piano: tali indicatori forniscono informazioni su cosa viene effettivamente realizzato grazie all'attuazione del piano;
- indicatori sullo stato dell'ambiente: indicatori di stato impiegati nell'analisi del contesto ambientale di riferimento;
- indicatori sugli impatti individuati: Indicatori definiti sulla base degli impatti ambientali negativi significativi individuati in fase valutativa. (cfr. paragrafo 9 del RA);

TENUTO CONTO dei pareri espressi nell'ambito della presente procedura di VAS, fase di consultazione pubblica, dagli Uffici del MiC territorialmente competenti e dai Servizi II e III di questa Direzione Generale ABAP, come di seguito elencati e riportati:

La **Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Subacqueo**, con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 6866 del 04/08/2023(ALL. 1), osserva quanto segue:

«(...) questa Soprintendenza, per quanto di competenza – in ottemperanza e attuazione delle funzioni e dei compiti attribuiti ai sensi dell'art. 37 del D.P.C.M. 169/2019, della Circolare n. 7.2021 della DG ABAP, della Circolare n. 11.2022 della DG ABAP/SS PNRR, nonché della nota del Segretario Generale, prot. n. 1490-P del 20/01/2022, del MiC, per quanto concerne sia la tutela diretta a partire dalle 12 miglia nautiche sia la direzione e il coordinamento delle attività nazionali di tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale subacqueo, formula le seguenti valutazioni ed osservazioni:

- a) **si ritiene nel complesso esaustiva**, tenuto conto del carattere di documento di indirizzo strategico del Piano in esame, l'illustrazione dei contenuti degli obiettivi principali del Piano medesimo e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi, ma si ritiene altrettanto **necessaria l'integrazione della verifica della compatibilità del Piano in oggetto con il Piano di Gestione dello Spazio Marittimo Italiano - "Area Marittima: Ionio e Mediterraneo Centrale" [ID_VIP: 7954]**, risultando attualmente la relativa procedura VAS nella fase di "Istruttoria tecnica CTVA". Tenendo conto che nel "Rapporto preliminare di Scoping" dei Piani è riportato che "la finalità del Piano di gestione dello spazio marittimo è quella di fornire indicazioni di livello strategico e di indirizzo per ciascuna Area Marittima e per le loro sub-aree, da utilizzare quale riferimento per altre azioni di pianificazione (di settore o di livello locale) e per il rilascio di concessioni o autorizzazioni. [...] Il Piano di gestione dello spazio marittimo è stato configurato dal diritto interno di recepimento della direttiva come Piano sovraordinato rispetto a tutti gli altri piani e programmi capaci di avere effetti sul suo medesimo ambito applicativo – non solo quelli aventi ad oggetto le acque marine, ma anche quelli concernenti attività terrestri che possono avere effetti sulle acque marine – rispondendo agli obiettivi per la pianificazione dello spazio marittimo nazionale posti dalla direttiva 89/2014/UE: dotarsi di un Piano intersettoriale capace di coordinare diverse politiche attraverso un unico atto di gestione, che acquisisce il carattere di "Piano integrato" e di "Piano globale", idoneo ad identificare i diversi usi dello spazio marittimo. [...] Il carattere sovraordinato del Piano e la sua prevalenza rispetto agli altri atti pianificatori e programmatori, non comporta che questi ultimi vengano meno, ma che debbano essere in sede di prima applicazione "inglobati" nel nuovo Piano, ed eventualmente modificati per garantirne l'armonizzazione, in seguito all'approvazione del Piano di gestione dello spazio marittimo dovranno essere coerenti con gli obiettivi, gli indirizzi, le raccomandazioni e le previsioni in esso contenute. Il Piano non sarà, quindi, derogabile da piani o programmi o da singoli provvedimenti amministrativi, essendo così idoneo a garantire chiarezza e certezza giuridica degli usi dello spazio



Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554
PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it
PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

marittimo per gli operatori economici, attraverso il coordinamento di diversi atti amministrativi di regolazione di attività che si svolgano in mare o che siano comunque capaci di avere un impatto sullo spazio marittimo.” Ricordando che la pianificazione delle aree marittime prevede l’attuazione di azioni in grado di assicurare lo sviluppo sostenibile delle attività economiche in essa presenti, in modo tale che le stesse non pregiudichino l’integrità del paesaggio e del patrimonio culturale, il funzionamento degli ecosistemi e la loro capacità di fornire servizi ecosistemici. Particolare attenzione è rivolta anche all’interfaccia terra-mare, al fine di garantire continuità di pianificazione con una visione del patrimonio culturale come risorsa utile sia allo sviluppo umano, alla valorizzazione delle diversità culturali e alla promozione del dialogo interculturale sia ad un modello di sviluppo economico fondato sui principi di utilizzo sostenibile delle risorse, con particolare riguardo alle aree marino costiere;

b) si ritiene non esaustiva la considerazione del patrimonio culturale subacqueo e la sua evoluzione probabile senza l’attuazione del piano; anche per questo si ritiene necessario che nel Rapporto Ambientale e per le successive fasi del Piano in oggetto, ai fini della valutazione delle possibili interferenze con il patrimonio culturale subacqueo e della salvaguardia sia dei giacimenti sommersi sia dei beni culturali e paesaggistici negli spazi di interazione terra-mare e nei fondali interessati dal progetto, si debba integrare ed esplicitare:

I. la rappresentazione e l’interpretazione sia dei vincoli paesaggistici e culturali sia dei contesti sottomarini esistenti, considerati e recepiti i dati presenti in:

- Vincoli in rete (<http://vincoliinrete.beniculturali.it/vir/vir/vir.html>);
- Carta del rischio (<http://www.cartadelrischio.beniculturali.it>);
- Carta dei Beni Culturali Pugliesi (<http://www.cartapulia.it>);
- Patrimonio Mondiale UNESCO (<http://www.unesco.it/>);
- Piani Paesaggistici Territoriale Regionale (<http://www.sit.puglia.it>);
- nonché, tutti i dati di archivio forniti dagli Uffici territoriali del MiC ed eventualmente le ordinanze delle Capitanerie di Porto;

Si deve, nel contempo, evidenziare che le banche dati di diretta competenza del Ministero della cultura non hanno, allo stato attuale, ancora valenza certificativa dei livelli di tutela e di vincolo delle aree interessate e, pertanto, i medesimi livelli devono essere più puntualmente verificati, a seguito di indagini dirette e/o strumentali da parte della Società proponente, in accordo con le Soprintendenze competenti. Tali verifiche e approfondimenti risultano evidentemente ancor più necessari se si riferiscono a dati e/o sitografia di non diretta competenza del MiC e/o della Soprintendenza del Mare;

II. l’applicazione della preventiva dell’impatto archeologico, ai sensi all’art. 25 del D.Lgs. 50/2016, non solo per le opere che riguardano l’ampliamento o l’ammodernamento delle infrastrutture ma anche tutti i lavori e gli interventi che riguardano i fondali marini, tra cui i bacini interni ai porti e lo specchio di mare ad essi antistante, nonché quelli che interessano eventuali fiumi, canali, aree lagunari e lacustri eventualmente interessati dal Piano in oggetto.

Al fine di salvaguardare sia i giacimenti sommersi sia i beni culturali e paesaggistici negli spazi di interazione terra-mare e nei fondali interessati dal progetto, le indagini di archeologia preventiva sopra elencate dovranno:



Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554
PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it
PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

- prevedere obbligatoriamente indagini dirette e/o strumentali ad alta risoluzione; queste ultime, in particolare, dovranno includere ROV, Multibeam Echosounder (MBES), Side Scan Sonar (SSS), Sub Bottom Profiler (SBP), Magnetometro/Gradiometro. Tali indagini dovranno essere seguite e interpretate da archeologi in possesso dei requisiti stabiliti per legge, come indicato di seguito;
- considerare eventuali impatti cumulativi connessi con altri progetti e/o programmi, in particolare rinnovabili off-shore (eolico, solare, onde e correnti), che ricadono nella zona interessata dai progetti di questo Piano o ad essa contigua.

Per il tratto di mare e/o qualsiasi settore subacqueo, sommerso o semi-sommerso, interessati dalla ricaduta delle opere del Piano in oggetto, le indagini di archeologia preventiva dovranno essere effettuate e il documento finale dovrà essere redatto da soggetti in possesso dei requisiti stabiliti, di cui al c.1 dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 e al D.M. 60/2009, poi recepiti ai sensi della legge n. 110 del 2014 nel D.M. 244/2019, nonché dalle comprovate competenze e qualifiche professionali subacquee, ai sensi delle regole 22 e 23 dell'Allegato della Convenzione sulla Protezione del Patrimonio Culturale Subacqueo, adottata a Parigi il 2 novembre 2001, ratificata e resa esecutiva in Italia con la L. 157/2009.

Anche in caso di assenza di siti o evidenze d'interesse archeologico, gli interventi da realizzarsi, nonché i tracciati e le anomalie individuate dovranno essere posizionati topograficamente, documentati esaurientemente e presenti nella documentazione scientifica prodotta, secondo quanto previsto dall'art. 25 del D. Lgs 50/2016 e dal D.P.C.M. del 14 febbraio 2022 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.88 del 14 aprile 2022), recante "Linee Guida per la Procedura di Verifica dell'interesse Archeologico ai sensi dell'articolo 25, comma 13, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50";

La documentazione scientifica dovrà essere corredata oltre che da esaustiva documentazione fotografica e grafica, sia generale che di dettaglio; dovrà presentare altresì un registro delle attività svolte (diario delle indagini/ diario di bordo) durante le diverse survey, dirette e/o strumentali, effettuate con indicazione degli archeologi presenti (in tutte le fasi e turnazioni lavorative) e delle strumentazioni utilizzate (con indicazione delle caratteristiche tecniche delle stesse), le anomalie classificate e registrate, la documentazione fotografica e video prodotta, i tracciati e le sorgenti grezzi. Tutta la documentazione tecnico-scientifica dovrà essere consegnata in originale, in formato digitale, anche a questo Ufficio, che si riserva la possibilità di richiedere eventuali integrazioni e/o approfondimenti futuri.

III. La descrizione degli impatti diretti e indiretti attesi sul patrimonio culturale subacqueo, noto o ancora non conosciuto, si debba fondare necessariamente su quanto rilevato dal documento di valutazione preventiva dell'interesse archeologico. Nel caso di potenziali interferenze dirette, la descrizione dovrà contenere anche le alternative progettuali finalizzate alla conservazione del patrimonio suddetto o nel caso di potenziali impatti indiretti, tutte le misure tese alla loro mitigazione. Tale valutazione dovrà comprendere il progetto nella sua interezza durante le indagini ante operam, la fase di cantiere, di esercizio e di dismissione delle opere previste;

c) Si ritiene poco esaustiva, per quanto di competenza, la considerazione dei possibili impatti significativi e negativi sia sul patrimonio culturale subacqueo sia dei beni culturali e paesaggistici negli spazi di interazione terra-mare interessati dal Piano. Con riferimento all'art. 22 c. 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., ai sensi del D. Lgs 42/2004 e della Convenzione Europea del Paesaggio, altresì della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo del 2001, per il Rapporto Ambientale e per le successive fasi attuative del Piano, si dovrà prevedere:



Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554
 PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it
 PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

- I. *l'identificazione, valutazione e comparazione di alternative localizzative, ivi compresa l'alternativa zero, anche attraverso l'illustrazione delle ragioni che hanno motivato la scelta dell'ubicazione dell'opera/opere presenti nel Piano;*
- II. *la descrizione delle misure previste per evitare, prevenire o ridurre e, possibilmente, compensare i probabili impatti ambientali significativi e negativi, in fase di cantiere, di esercizio e di dismissione delle opere previste con specifico riferimento all'eventuale presenza di resti sommersi riferibili al patrimonio culturale subacqueo e/o ai beni culturali e paesaggistici negli spazi di interazione terra-mare interessati dal Piano;*
- III. *un progetto di monitoraggio dei potenziali impatti ambientali significativi e negativi derivanti dalla realizzazione e dall'esercizio delle opere previste, con la finalità di seguire nel tempo gli effetti sugli eventuali resti del patrimonio culturale subacqueo derivanti dalla realizzazione e dall'esercizio dell'opera stessa.*

Nel caso di siti/evidenze riconducibili al patrimonio culturale, in particolare subacqueo, si propone, inoltre, di adottare i seguenti parametri da valutare per il monitoraggio:

- I. *stato di conservazione del patrimonio culturale, numero di siti/evidenze relativi a beni archeologici noti a seguito di procedure di archeologia preventiva connesse alle fasi attuative del piano;*
 - II. *numero di interventi di valorizzazione del patrimonio culturale connessi alle fasi attuative del piano;*
 - III. *numero di interventi di restauro del patrimonio culturale effettuati nelle fasi attuative del piano.*
- d)** *si ritiene adeguata, per la consultazione pubblica, la proposta di indice del Rapporto Ambientale – Sintesi non tecnica, secondo le informazioni previste dall' Allegato VI alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.*

Si fa presente fin da ora che, in caso di ritrovamenti archeologici o anomalie sospette evidenziate in corso d'opera soggetti alla normativa vigente (art. 90 del D.Lgs 42/2004), i lavori dovranno essere sospesi e dovrà esserne fatta immediata segnalazione oltre che alle Soprintendenze competenti per territorio anche a questo Ufficio per i provvedimenti di competenza. In tal caso si potrà determinare la necessità di ampliare l'area di indagine, al fine di comprendere e tutelare il contesto archeologico ritrovato, ed altresì potrà determinarsi l'esigenza di modificare anche in modo sostanziale il progetto e/o le modalità di realizzazione delle opere, a cui potrebbe seguire anche l'eventuale recupero di reperti, da affidarsi a società e personale altamente specializzati nel settore. Si rammenta che tutti gli oneri saranno a carico della Società richiedente, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente».

La **Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi e Lecce**, con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 16483 del 13/10/2023 (ALL. 2), in conclusione, osserva quanto segue:

«(...) La tabella riportata nelle pagg. 164-165 del Rapporto Ambientale mostra come la Verifica di Coerenza Esterna tra gli Obiettivi Specifici del Piano Regolare Portuale e gli Obiettivi Specifici del PPTR sia solo in minima parte soddisfatta. Inoltre, con riferimento agli Obiettivi di Sostenibilità Ambientale (OSA) relativi alla Componente "Beni culturali e Paesaggio", si ritiene che in realtà tali obiettivi, articolati in generali e specifici (cfr. Tabella a pag. 111 del RA) se pur enunciati in maniera corretta con riferimento alla tutela del paesaggio, non mostrano coerenza con le previsioni programmatiche del piano che, prevedendo estese



Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554
 PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it
 PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

sottrazioni dello spazio acqueo a vantaggio della realizzazione di nuove estese piattaforme funzionali, di fatto provocano una estesa e permanente alterazione del profilo della linea di costa, del rapporto consolidato mare/terra che ha determinato come riferito in premessa l'humus per la costituzione di un rilevante patrimonio storico-culturale e, di conseguenza, degli equilibri paesaggistici consolidati.

Si fa riferimento, in particolare, all'OSA-BC3 "Perseguire il corretto inserimento paesaggistico degli interventi nel loro contesto di riferimento, riducendo-mitigando le trasformazioni che alterano o compromettono le relazioni visuali", e all'Obiettivo OSA-BC1 "Conservare i caratteri che definiscono l'identità e la leggibilità dei paesaggi del territorio al fine di tutelare le preesistenze significative ed i relativi contesti". Contrariamente a quanto enunciato in tali obiettivi, più che alla riorganizzazione dello spazio a terra mirata al corretto inserimento paesaggistico degli interventi, l'approccio sotteso alla pianificazione in esame sembrerebbe essere quello di perseguire una progressiva e sempre più consistente riduzione dello specchio acqueo (ulteriore rispetto a quella dei progetti già in itinere e già sottoposti a valutazione di impatto ambientale sopra richiamati), che oltre a trasformare radicalmente la conformazione storica della linea di costa e del bacino portuale, altera irreversibilmente il rapporto dei monumenti (sorti in virtù della presenza del mare) con l'area portuale e con gli elementi naturalistici che le conferiscono un'eccezionale valenza paesaggistica. Tanto in contrasto con gli OSA sopra enunciati.

Tanto a fronte della presenza di tante aree retroindustriali dismesse, pure inserite nella presente pianificazione come aree di supporto retroportuali rifunzionalizzazione sarebbe, se correttamente progettata, volano per un'adeguata valorizzazione delle aree stesse e dell'intero porto.

Più nello specifico, si riferisce quanto segue in relazione agli aspetti di seguito evidenziati.

1. Dragaggi e gestione dei sedimenti

Le attività di dragaggio previste dal Piano interesseranno estese aree dello specchio acqueo portuale: al fine di evitare impatti diretti e indiretti sul Patrimonio culturale, proprio alla luce delle numerose testimonianze di interesse storico e archeologico custodite sul fondale, in parte riportate nella premessa di questa istruttoria e già note al Proponente, la pianificazione dovrebbe essere preceduta da una ricognizione strumentale delle aree che si intendono sottoporre a dragaggio con il fine di orientare la pianificazione medesima nell'ottica di una minimizzazione degli impatti sul Patrimonio culturale. Sono, invece, da rinviarsi alle fasi attuative del Piano le relative attività di verifica preventiva normate dal combinato disposto degli artt. 28 c. 4 del D.lgs. 42/2004 e 41 c. 4 All. I 8 del D.Lgs. 36/2023, nonché definite nelle Linee guida per la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati (D.P.C.M. 14/02/2022, G.U. 88 14/04/2022).

2. Interventi del Sub-ambito Montecatini e Sub-ambito Area Retroportuale per la logistica integrata

Tali interventi prevedono un esteso banchinamento attorno al promontorio di Punta Le Terrare, ovvero quello che è il più antico insediamento finora attestato a Brindisi.

L'area, come esplicitato in premessa, è tutelata con provvedimento D.M. 1971/08/19, recepito nel PPTR come lettera M, ovvero come provvedimento di tutela archeologica con valore paesaggistico ai sensi dell'art. 142 c. 1 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.

Oggetto di estese indagini archeologiche negli anni Sessanta e Settanta del secolo scorso, il promontorio ha restituito cospicue testimonianze insediative prevalentemente databili all'età del Bronzo medio (XVIII-XIV sec. a.C.) e in stretta correlazione con altre importanti insediamenti coevi, anche questi ubicati lungo le coste pugliesi in corrispondenza di promontori o penisole e pertanto probabilmente rispondenti ad una evidente strategia di controllo dei traffici.

La posizione dell'insediamento di Punta Le Terrare, infatti, fu certamente condizionata da quel piano di utilizzo razionale della costa, proprio di quella strategia di occupazione del territorio che sin dalla prima metà del II millennio a.C. investe l'Italia sud-orientale con il ritorno degli insediamenti sulla costa. Lungo il litorale adriatico, tra Trani e Brindisi, su circa centocinquanta chilometri di costa, sono infatti finora ben undici gli



Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

stanziamenti noti da riferire al Proto appenninico. Nel caso specifico, la collocazione dell'abitato deve essere essenzialmente dipesa dall'esigenza di controllo delle due profonde insenature (seno di Ponente e seno di Levante) entro cui si articola il porto naturale della città di Brindisi. Di fatto l'approdo di Punta Le Terrare doveva apparire ai naviganti del basso Adriatico e dello Jonio tra i più sicuri ed idonei all'attracco.

Nella pianificazione proposta non sono stati considerati gli impatti indiretti che l'attuazione del Piano comporterebbe sull'area archeologica in esame: questa verrebbe a trovarsi completamente inglobata nell'area retroportuale: ne risulterebbero, pertanto, compromesse la lettura e la comprensione della sua originaria funzione insediativa. Gli interventi di banchinamento previsti infliggerebbero, quindi, un grave danno alla valenza paesaggistica del provvedimento di tutela e alla valenza culturale del Bene, trasformando di fatto l'area archeologica in un'area a servizio delle attività portuali. Danno che, una volta avvenuto il banchinamento, nemmeno una eventuale azione di valorizzazione potrebbe mai sanare, atteso il radicale e permanente mutamento della morfologia del bacino portuale.

3. Area cantieristica

Nella Sintesi Non Tecnica si riporta "il PRP prevede per il settore settentrionale, ad ovest dell'isola di S. Andrea, l'ampliamento della funzione del diporto nautico attualmente svolto presso il Marina di Brindisi fino all'isola ed il potenziamento del distretto dedicato alla cantieristica attraverso la realizzazione di strutture a mare che consentano di estendere le attività anche a navi dimensioni superiori di quelle che attualmente lo utilizzano e consentirne l'auspicato sviluppo e razionalizzare l'utilizzo del territorio". Con riferimento alle opere già progettate e sottoposte a procedura di impatto ambientale nel porto esterno, inoltre, si riferisce che: "Nell'area di Costa Morena est, che il vigente PRP destinava a "Depositi Costieri", il piazzale ottenuto attraverso la costruzione della cassa di colmata già programmata dalla AdSP e la relativa banchina operativa sono stati destinati ad una funzione mista cantieristica navale e Autorità Militari".

Si deduce pertanto che il settore cantieristica navale, oltre a essere inserito nel nuovo banchinamento progettato in corrispondenza della colmata di Costa Morena est, viene potenziato nell'area ove è già presente (a sud ovest del porto turistico) mediante la "realizzazione di strutture a mare che consentano di estendere le attività anche a navi dimensioni superiori di quelle che attualmente lo utilizzano".

Sul punto emerge una forte criticità, dettata dal fatto che l'area cantieristica, ad oggi esistente e in funzione, si trova a distanza di circa 350 metri dal bene vincolato denominato Forte a Mare (tutelato con provvedimento diretto D.M. 20.05.1981) e in stretto rapporto di intervisibilità con lo stesso, essendo ubicata sulla banchina contrapposta. Si sottolinea al contempo che Forte a Mare è oggetto ad oggi di importanti lavori di restauro finanziati con fondi europei gestiti da questo Ministero, che hanno come obiettivo il completamento del restauro del Forte e perseguono la finalità del recupero integrale e della restituzione alla piena fruizione di un bene per decenni vandalizzato, che negli ultimi anni è diventato oggetto di importanti iniziative di valorizzazione. Stante l'inserimento della funzione cantieristica sulla progettata banchina di Costa Morena Est, nell'ambito di una nuova pianificazione portuale che si pone come obiettivo la sostenibilità, si sarebbe pertanto auspicata la delocalizzazione, o perlomeno il ridimensionamento, della funzione cantieristica dall'area ove adesso è presente, al fine di consentire una maggiore valorizzazione dell'attrattore Forte a Mare, che come già detto costituisce per la sua unicità un bene culturale di straordinaria importanza, fortemente identitario e oggetto di sempre crescenti attenzioni sia in ambito nazionale che internazionale.

4. Costruzione di un terminal crociere in corrispondenza del radicamento della diga di Puntariso

L'intervento è valutato come criticità in quanto, oltre a comportare la sottrazione di un ulteriore superficie allo specchio acqueo, implica la presenza frequente e ricorrente di navi da crociera, col loro noto impatto dimensionale, in un luogo straordinariamente prossimo a Forte a Mare (D.M. 20.05.1981), oggetto delle opere di restauro e valorizzazione già descritte nel punto precedente, con il quale entrerebbero in stressato rapporto di intervisibilità, soverchiando dimensionalmente e visivamente il sito culturale e inficiandone i valori. Si devono inoltre considerare anche gli eventuali effetti che potrebbe provocare il moto ondoso nei



Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

confronti del complesso monumentale, oltre agli effetti che la gestione di un sovrannumero e di una eccessiva concentrazione di flussi turistici potrebbe provocare sulla attività di gestione e sulle opere di valorizzazione in corso nel Forte e nelle aree contermini. Allo stato attuale, tenuto conto delle considerazioni fatte nello Studio dei traffici con riferimento alla possibile futura implementazione del traffico crocieristico (con particolare riferimento ai dati osservati tra il 2014 e il 2019), si suggerisce un ulteriore approfondimento sui volumi di traffico crocieristico che, tenendo conto della stazza delle navi, del numero di passeggeri previsti, della frequenza degli arrivi e dei giorni di stazionamento -tutti fattori da mettere in relazione con le criticità sopra evidenziate-, possa portare alla valutazione di soluzioni alternative.

5. Ampliamenti nell'area di Capobianco, del Molo Polimeri e tra Costa Morena Est e la foce di Fiume Grande

Come noto la piattaforma di Capobianco è oggetto di un procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale in itinere, basato su un progetto denominato "Banchinamento e recupero funzionale dei piazzali della colmata di Capo Bianco" che propone la sistematizzazione della colmata già esistente, con ampliamento della stessa, al fine di realizzare un banchinamento di circa **14 ettari** destinato a ospitare un piazzale operativo.

A ovest di tale colmata, un ulteriore progetto già sottoposto a VIA, prevede la realizzazione dei "Lavori di completamento dell'infrastrutturazione portuale mediante banchinamento e realizzazione della retrostante colmata tra Pontile Petrolchimico e Costa Morena Est", per un'estensione pari a ulteriori **14 ettari** da destinare a una funzione mista cantieristica navale e Autorità Militari.

L'ulteriore banchinamento con sottrazione dello specchio acqueo proposto nel PRP, per un'area stimata di circa ulteriori **25 ettari**, si sommerebbe ai banchinamenti di Costa Morena Est e Capobianco, già oggetto di procedimento di VIA, determinando un ampliamento delle superfici a terra totalmente fuori misura e decontestualizzato rispetto alla geometria consolidata del bacino portuale, superfici sulle quali si prevede inoltre l'edificazione di fabbricati di altezza massima pari a 12 metri, la realizzazione di parcheggi in elevazione, di impianti tecnologici (quali torri e sistemi di controllo, per i quali non si applicano limiti di altezza) che, qualora realizzati, contribuirebbero ad aumentare notevolmente gli impatti percettivi.

Tale ampliamento delle superfici a terra, con conseguente enorme sottrazione di superficie allo specchio acqueo, è ritenuta una fortissima criticità in quanto, oltre al dato dimensionale di "consumo di specchio acqueo", del tutto fuori misura soprattutto se considerato in aggiunta alle sottrazioni già implicate dalle progettazioni già sottoposte a VIA sopra richiamate, comporterebbe lo stravolgimento totale della geometria dello specchio acqueo portuale, che ne risulterebbe fortemente ridimensionato, portando ad un livello di artificializzazione e di trasformazione dei luoghi in contrasto con gli obiettivi enunciati nel Rapporto ambientale del PPTR, e sopra riportati, che auspicano di contro la valorizzazione dei paesaggi e delle figure territoriali di lunga durata e della struttura estetico-percettiva dei paesaggi costieri e si propongono di garantire la qualità territoriale e paesaggistica nella riqualificazione, riuso e nuova realizzazione delle attività produttive e delle infrastrutture.

Con riferimento al progetto territoriale "Valorizzazione e riqualificazione integrata dei paesaggi costieri" elab. 4.2.4 del PPTR, nello stesso si specifica che si rende necessaria una attenta verifica di compatibilità con gli obiettivi di tutela degli habitat marino-costieri, di valorizzazione del paesaggio costiero e con le politiche di promozione e sviluppo turistico regionale. Possono pertanto essere previste azioni di dismissione e/o delocalizzazione (in caso di verifica negativa) o azioni di compensazione (in caso di verifica positiva).

Le suddette azioni di compensazione sono circostanziate dal progetto territoriale, che nel caso di attività produttive compatibili, richiede la necessaria attuazione di interventi di compensazione ecologica e riqualificazione paesaggistica attraverso:

- I. L'impiego di energie rinnovabili
- II. La raccolta, il riciclo e il riuso dell'acqua necessaria al ciclo produttivo
- III. La riduzione delle superfici occupate previa razionalizzazione, accorpamento e arretramento



Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554
PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it
PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

IV. *La deimpermeabilizzazione delle superfici immotivatamente sigillate e l'impianto di nuove aree a verde con essenze locali ai fini della compensazione ecologica.*

La previsione di estese aree di banchinamento si pone pertanto in contrasto anche con le azioni di compensazione circostanziate dal progetto territoriale, che auspicano di contro "la riduzione delle superfici occupate previa razionalizzazione, accorpamento e arretramento" e la "deimpermeabilizzazione delle superfici immotivatamente sigillate e l'impianto di nuove aree a verde con essenze locali ai fini della compensazione ecologica".

Con esclusivo riferimento alla colmata proposta nel bacino esistente tra Costa Morena Est e la foce di Fiume Grande (associata alla Funzione commerciale e logistica), già parzialmente delimitato da moli artificiali, e all'ampliamento proposto in adiacenza al molo Polimeri si ritiene che le suddette previsioni di piano, se pur prevedano anch'esse sottrazioni ulteriori di superficie allo specchio acqueo, essendo di fatto in gran parte addossate a elementi artificiali già esistenti e funzionali, potrebbero essere valutati favorevolmente, in quanto le modifiche che sarebbero apportate alle aree interessate non provocherebbero una sostanziale alterazione del rapporto terra/mare e degli elementi antropici e naturalistici già presenti nel sito.

Conclusioni

*Si ritiene non esaustiva la considerazione degli **impatti diretti** sul **patrimonio culturale subacqueo**: atteso che le valutazioni di merito relativamente al rischio archeologico dovranno essere rinviate alle fasi operative del piano, si suggerisce di procedere con un approfondimento diagnostico (indagini indirette) con scopo predittivo e funzione orientativa rispetto alla pianificazione medesima.*

*Si ritiene non esaustiva la considerazione degli **impatti indiretti** sul patrimonio culturale con particolare riferimento alle aree e agli immobili tutelati ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.: in particolare si ritiene necessario approfondire in maniera esplicita le implicazioni e le conseguenze che le scelte di pianificazione operate avrebbero sui Beni culturali, al fine di valutare alternative atte a salvaguardare i valori culturali di tali Beni che, come evidenziato per Punta Le Terrare, rischiano di trasformarsi in aree a servizio della mobilità merci e passeggeri mentre, come evidenziato per Forte a Mare, rischiano di essere sviliti dall'implementazione dell'area cantieristica esistente a sud-ovest del porto turistico (di cui si auspicherebbe di contro la delocalizzazione) e dalla realizzazione di un terminal crociere a ridosso della diga di Puntariso, in corrispondenza dell'innesto della stessa con l'isola di S. Andrea, che ne risulterebbe di fatto asservita.*

Si ritiene non corretto l'approccio mirato alla sempre maggiore sottrazione di superficie allo specchio acqueo (particolarmente emblematica nel caso dell'enorme banchinamento proposto nell'area antistante la piattaforma di Capobianco e verso le Pedagne, ulteriore rispetto a quello dei banchinamenti già autorizzati per Costa Morena Est e per Capobianco), operata in contrasto con gli obiettivi enunciati nel Rapporto ambientale del PPTR (che auspicano di contro la valorizzazione dei paesaggi e delle figure territoriali di lunga durata e della struttura estetico-percettiva dei paesaggi costieri e si propongono di garantire la qualità territoriale e paesaggistica nella riqualificazione, riuso e nuova realizzazione delle attività produttive e delle infrastrutture) e con le azioni di compensazione proposte nel Progetto territoriale "Valorizzazione e riqualificazione integrata dei paesaggi costieri" elab. 4.2.4 del PPTR (che auspicano "la riduzione delle superfici occupate previa razionalizzazione, accorpamento e arretramento" e la "deimpermeabilizzazione delle superfici immotivatamente sigillate e l'impianto di nuove aree a verde con essenze locali ai fini della compensazione ecologica"). Tale scelta di pianificazione, infatti, oltre a mutare drasticamente la conformazione storica della linea di costa e del bacino portuale, altera irreversibilmente il rapporto dei monumenti (sorti in virtù della presenza del mare) con l'area portuale e con gli elementi naturalistici che le conferiscono un'eccezionale valenza paesaggistica. Si ritiene necessario operare delle scelte che non siano mirate al banchinamento e alla conseguente cancellazione di intere ed estese aree dello specchio acqueo, privilegiando la riorganizzazione delle aree portuali e retroportuali dismesse, la cui riqualificazione, se operata in linea con i principi e con gli obiettivi enunciati dal PPTR e mirata al corretto inserimento



Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

paesaggistico degli interventi, sarebbe volano per un'adeguata valorizzazione delle singole aree e dell'intero ambito portuale».

Il Servizio III – **Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico** di questa Direzione Generale ABAP, con contributo istruttorio di competenza, prot. n. 21936 del 20/06/2023, ha comunicato quanto segue:

«(...) Per quanto di competenza, questo Servizio III, relativamente alla compatibilità delle previsioni del Piano con la tutela del patrimonio architettonico afferente alla Parte Seconda del D.Lgs. 42/2004, concorda con la Soprintendenza territorialmente competente nel ritenere poco approfondita la valutazione degli impatti indiretti sui Beni Culturali interessati, i quali per le scelte del Piano “rischiano di trasformarsi in aree a servizio della mobilità merci e passeggeri”, con particolare riferimento a Punta Le Terrare.

Inoltre si evidenzia l'impatto negativo per vicinanza e stretto rapporto di intervisibilità con il monumento Forte a Mare, sia per l'ampliamento previsto dell'area cantieristica, sia per la costruzione di un Terminal crociere in corrispondenza del radicamento della diga di Puntariso, il quale potrebbe comportare criticità non solo per il noto impatto dimensionale delle navi da crociera, ma anche per gli effetti conseguenti al moto ondoso e alla gestione di un sovrannumero e di una eccessiva concentrazione di flussi turistici.

Per quanto sopra si condivide la richiesta, di cui alla suddetta nota n. 16483/2023, riguardo ad una nuova valutazione delle scelte di Piano che individui valide alternative, atte a salvaguardare i Beni culturali interessati»;

Il Servizio II – **Scavi e tutela del patrimonio archeologico** di questa Direzione Generale ABAP, con contributo istruttorio di competenza, prot. n. 34975 del 20/10/2023, ha comunicato quanto segue:

«(...) questo Servizio, per quanto di competenza, condivide le valutazioni di tutela archeologica espresse dagli Uffici periferici coinvolti nel procedimento di Valutazione Ambientale Strategica relativo al Piano Regolatore Portuale del Porto di Brindisi»;

Per tutto quanto sopra visto, considerato e valutato sulla proposta del “Piano Regolatore Portuale del porto di Brindisi”, sul relativo Rapporto Ambientale e sul Piano di Monitoraggio, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 152/2006

**QUESTA DIREZIONE GENERALE ABAP DEL MINISTERO DELLA CULTURA
ESPRIME IL SEGUENTE PARERE**

- A. Per tutto ciò che attiene alle osservazioni e condizioni di livello territoriale più dettagliatamente evidenziate dagli Uffici del MiC, si rimanda ai rispettivi pareri, come sopra riportati e allegati alla presente nota, compreso il contributo del Servizio II – **Scavi e tutela del patrimonio archeologico** e del Servizio III - **Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico** di questa Direzione Generale ABAP, ai quali ci si dovrà puntualmente attenere per le integrazioni in sede di revisione del Piano e del relativo Rapporto Ambientale e per le successive fasi di approfondimento della VAS, di attuazione del Piano stesso e delle attività di monitoraggio, eventualmente previ opportuni contatti con i suddetti Uffici per i necessari chiarimenti ed approfondimenti;

per quanto concerne il quadro programmatico, la valutazione di coerenza interna e la valutazione di coerenza esterna:

- B. A seguito dello studio della documentazione pubblicata (cfr. par. 6.1 del RA), si evidenzia che il quadro di riferimento programmatico, di conseguenza anche la valutazione della coerenza esterna, **non risultano esaustivi**.

Considerando che il *Piano Regolatore Portuale del porto di Brindisi* coinvolge aree terrestri e marine (interne ed esterne al porto), nonché aree di interazione terra-mare, si ritiene opportuno che:



Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554
PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it
PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

- venga inserito nel quadro di riferimento programmatico il **Codice dei Beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004)** e ne venga valutata la coerenza esterna;
 - venga inserito nel quadro di riferimento programmatico il **Piano di Gestione dello Spazio Marittimo (PdSM) – Area marittima Ionio e Mediterraneo centrale** (attualmente in fase di “istruttoria tecnica CTVIA” in sede di VAS di competenza statale) e ne venga valutata la coerenza esterna;
- C. Considerato che nelle *Norme Tecniche di Attuazione* (NTA) del PPTR della Regione Puglia, artt. 27 e 28, sono individuati gli obiettivi generali e specifici perseguiti dal Piano, illustrando che «*gli interventi e le attività oggetto di programmi o piani, generali o di settore, finalizzati a recepire e attuare il PPTR, devono essere coerenti con il quadro degli obiettivi generali e specifici di cui all’Elaborato 4.1 nonché dagli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale di cui all’Elaborato 5 – Sezione C2*».

Considerato che gli obiettivi generali sopracitati sono:

1. Garantire l’equilibrio idrogeomorfologico dei bacini idrografici;
2. Migliorare la qualità ambientale del territorio;
3. Valorizzare i paesaggi e le figure territoriali di lunga durata;
4. Riquilibrare e valorizzare i paesaggi rurali storici;
5. Valorizzare il patrimonio identitario culturale-insediativo;
6. Riquilibrare i paesaggi degradati delle urbanizzazioni contemporanee;
7. Valorizzare la struttura estetico-percettiva dei paesaggi della Puglia;
8. Favorire la fruizione lenta dei paesaggi;
9. Valorizzare e riquilibrare i paesaggi costieri della Puglia;
10. Garantire la qualità territoriale e paesaggistica nello sviluppo delle energie rinnovabili;
11. Garantire la qualità territoriale e paesaggistica nella riquilibratura, riuso e nuova realizzazione delle attività produttive e delle infrastrutture;
12. Garantire la qualità edilizia, urbana e territoriale negli insediamenti residenziali urbani e rurali.

Si ritiene opportuno che gli obiettivi specifici considerati ai fini dell’analisi della coerenza esterna (cfr. pag. 163 del RA – da OS-PPTR-1 a OS-PPTR-12) vengano riformulati **seguito fedelmente gli obiettivi generali del PPTR**, al fine di poter avere un diretto confronto con i risultati ottenuti dall’analisi;

- D. La Soprintendenza ABAP per le province di Brindisi e Lecce, nel proprio parere endoprocedimentale allegato alla presente, descrive con attenzione la situazione vincolistica dell’area interessata dal Piano in esame. Pertanto, nelle successive fasi:
- dovrà essere approfondito il **livello di analisi e di valutazione degli impatti significativi che l’attuazione del Piano potrebbe avere sul patrimonio culturale** (beni culturali e paesaggio – vincoli di dichiarazione di notevole interesse pubblico che insistono sul territorio interessato dal piano, vincoli *ex lege*, centri storici tutelati, grandi aree archeologiche, beni culturali diffusi sul territorio, siti UNESCO ecc.) **e culturale subacqueo**;
 - andrà valutata la **potenziale evoluzione dello stato attuale dell’ambiente e del paesaggio**, considerando anche le nuove previsioni di tutela del PPTR eventualmente in via di revisione o aggiornamento, l’introduzione di nuovi vincoli paesaggistici, nonché l’aggiornamento dei



Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554
 PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it
 PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

vecchi vincoli paesaggistici con le norme di tutela attiva previste dal Codice. Si rammenta che il *Piano Paesaggistico Regionale*, come definito da norma, è uno strumento sovraordinato le cui previsioni sono prevalenti rispetto a tutti gli altri livelli di pianificazione territoriale (Codice dei beni culturali e del paesaggio, art. 145, comma 3, del D. Lgs. N. 42/2004 e s.m.i.: «(...) *per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi comprese quelle degli enti gestori delle aree naturali protette*»). Gli elaborati dei Piani Paesaggistici Regionali costituiscono patrimonio conoscitivo in riferimento agli aspetti ambientali, storico-culturali e paesaggistici che connotano il territorio regionale;

E. Per le integrazioni e i necessari approfondimenti al Piano in esame e al relativo RA, per una corretta considerazione di tutti i possibili effetti derivanti dalla attuazione del Piano stesso, si dovrà tener conto del rispetto, oltre che delle norme prescrittive del PPTR, anche delle seguenti **norme di tutela di cui al Codice, D. Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.**:

- art. 7 bis – Espressioni di identità culturale collettiva (Patrimonio UNESCO);
- art. 10 – Beni Culturali;
- art. 11 – Cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela;
- art. 45, 46 e 47 – Altre forme di protezione – Prescrizioni di tutela indiretta (zone di rispetto del vincolo);
- art. 94 – Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo;
- art. 134 – Beni Paesaggistici;
- art. 136 – Immobili ed aree di notevole interesse pubblico (vincoli decretati);
- art. 142 – Aree tutelate per legge (c.d. zone Galasso);
- art. 143, comma 1, lett. e) - aree riconosciute di interesse paesaggistico dai Piani Paesaggistici Regionali;
- art. 143, comma 1, lett. g) - zone di riqualificazione paesaggistica;
- art. 152 – Interventi soggetti a particolari prescrizioni;

F. Per la verifica delle possibili interferenze di azioni, misure o interventi previsti dal *RPR del porto di Brindisi* con il patrimonio culturale (paesaggio e beni culturali) e culturale subacqueo, nonché per le necessarie analisi e valutazione di coerenza interna ed esterna del Piano stesso, si ritiene opportuno ci si avvalga:

- delle seguenti **banche dati e sistemi informativi territoriali del MiC**
 - SITAP (Sistema Informativo Territoriale Ambientale e Paesaggistico), afferente a questa Direzione Generale (<http://www.sitap.beniculturali.it/>);
 - CARTA DEL RISCHIO del patrimonio culturale, afferente all'Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro – ISCR (<http://www.cartadelrischio.beniculturali.it/>);
 - VINCOLI IN RETE (<http://vincoliinrete.beniculturali.it/VincoliInRete/vir/utente/login> (in cui sono riferiti anche alcuni dati relativi al patrimonio naturale subacqueo);
 - Patrimonio Mondiale UNESCO (<http://www.unesco.it/>);
 - OPEN DATA MiC – piattaforma interoperabile user-friendly (<http://dati.beniculturali.it/>);
 - PPTR Regione Puglia (<http://www.sit.puglia.it/>);



Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554
PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it
PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

Al riguardo, si precisa che il sito web SITAP di questo Ministero, sebbene sia uno strumento di indubbia utilità, non è dotato di una banca dati dei vincoli paesaggistici completamente esaustiva, così come ben indicato nella nota introduttiva al sito, che per comodità si riporta di seguito: "In considerazione della non esaustività della banca dati SITAP rispetto alla situazione vincolistica effettiva, della variabilità del grado di accuratezza posizionale delle delimitazioni di vincolo rappresentate nel sistema rispetto a quanto determinato da norme e provvedimenti ufficiali, nonché delle particolari problematiche relative alla corretta perimetrazione delle aree tutelate per legge, il SITAP è attualmente da considerarsi un sistema di archiviazione e rappresentazione a carattere meramente informativo e di supporto ricognitivo, attraverso il quale è possibile effettuare riscontri sullo stato della situazione vincolistica alla piccola scala e/o in via di prima approssimazione, ma a cui non può essere attribuita valenza di tipo certificativo.

In proposito si ritiene necessario, ai fini della valutazione dei possibili impatti **sul patrimonio culturale subacqueo** e della salvaguardia sia dei giacimenti sommersi sia dei beni culturali e paesaggistici negli spazi di interazione terra-mare, che nelle fasi di attuazione del Piano la caratterizzazione ambientale delle singole aree di intervento sia integrata e approfondita. In particolare, per localizzare i contesti subacquei di interesse archeologico, dovranno essere consultati la banca dati costituita dalla Carta del rischio dei beni culturali sopracitata e tutti i dati di archivio forniti dagli Uffici territoriali del MiC ed eventualmente le ordinanze delle Capitanerie di Porto;

- delle seguenti indicazioni **relativamente al Piano di Gestione dello Spazio Marittimo**
 - PSGM, Area Marittima Ionio E Mediterraneo Centrale (<https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8337/12276>).

Si ricorda che il PGSM è stato configurato dal diritto interno di recepimento della direttiva come Piano sovraordinato rispetto a tutti gli altri piani e programmi capaci di avere effetti sul suo medesimo ambito applicativo, non solo quelli aventi ad oggetto le acque marine, ma anche quelli concernenti attività terrestri che possono avere effetti sulle acque marine, rispondendo agli obiettivi per la pianificazione dello spazio marittimo nazionale posti dalla direttiva 89/2014/UE.

per quanto concerne gli effetti del Piano rispetto agli obiettivi di sostenibilità ambientale:

- G. Gli Obiettivi di Sostenibilità Ambientale, per quanto di competenza, come sopra riportati in tabella, **si ritengono parzialmente esaustivi** poiché non rappresentano dettagliatamente le peculiari caratteristiche del territorio in esame. L'analisi degli effetti ambientali deve tener conto della caratterizzazione del contesto ambientale, in particolare delle condizioni di criticità e delle particolari emergenze ambientali, delle aree di particolare valore paesistico-ambientale, individuate nell'ambito d'influenza territoriale del Piano.

Si ritiene, pertanto, opportuno integrare/riformulare i suddetti OSA, al fine di garantire il perseguimento di obiettivi ambientali specifici del territorio in esame, in stretta relazione alle azioni proposte e formulate dal presente Piano.

- H. Dall'analisi di *coerenza interna di tipo ambientale* dell'Allegato 1b al RA emerge che gli Obiettivi Generali del PRP comporterebbero **effetti positivi o effetti non significativi** sulle componenti ambientali di competenza di questo Ministero, compreso il patrimonio culturale (SU2, SU7, da BC1 a BC8). Contrariamente, dall'Allegato 2a del RA emerge che alcune Azioni di Piano (AZ.1.1.2, AZ.1.2.1, AZ.2.1.1, AZ.3.1.1, AZ.4.2.3, AZ.5.1.4, AZ.8.1.2) comporterebbero **potenziali effetti negativi** sulle



Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554
PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it
PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

suddette componenti ambientali di competenza di questo Ministero. Quest'ultima valutazione è confermata anche dagli elenchi dei possibili effetti sulle componenti/tematiche ambientali riportato nel *Rapporto Ambientale* (cfr. da pag. 303).

Pertanto, **si esprimono perplessità** sulle analisi di *coerenza interna di tipo ambientale*. Si ritiene che le previsioni programmatiche del PRP non mostrino coerenza con gli Obiettivi di Sostenibilità Ambientale (SU2, SU7, da BC1 a BC8 – con particolare riferimento al BC3 “*Perseguire il corretto inserimento paesaggistico degli interventi nel loro contesto di riferimento, riducendo-mitigando le trasformazioni che alterano o compromettono le relazioni visuali*” e al BC1 “*Conservare i caratteri che definiscono l'identità e la leggibilità dei paesaggi del territorio al fine di tutelare le preesistenze significative ed i relativi contesti*”), nonché con i Criteri Ambientali proposti (cfr. par. 10 del RA). Gli interventi di progetto di fatto provocherebbero sottrazioni dello spazio acqueo a vantaggio della realizzazione di nuove estese piattaforme funzionali, provocando una permanente alterazione del profilo della linea di costa e dell'importantissimo rapporto consolidato mare/terra.

Si auspica che, nelle successive fasi, attraverso gli accorgimenti e le misure di mitigazione previsti dal Piano, siano garantiti i necessari livelli di sostenibilità/compatibilità ambientale in tutte le categorie di interventi.

- I. Il **Criterio Ambientale 5-PA** (cfr. pag. 327 del RA) è così descritto: «*Prevedere la verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art.25 del D. Lgs 50 del 2016 e in coerenza con le modalità attuative e i requisiti tecnico-organizzativi degli operatori archeologi ai sensi del Decreto ministeriale 22 agosto 2017, n. 154*».

Si ritiene opportuno precisare, inoltre, visto l'art. 226, co. 5, del D.Lgs. n. 36/2023 «*Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso*», che, a seguito dell'abrogazione del D.Lgs. n. 50/2016 a far data dal 01/07/2023, la verifica preventiva dell'interesse archeologico è attualmente prevista dall'art. 41, co. 4, del D.Lgs. n. 36/2023 e si svolge secondo la procedura ivi dettata dall'allegato I.8;

per quanto concerne il Piano e il Report di Monitoraggio:

- J. Considerate le azioni previste dal *RPR del Porto di Brindisi*, nonché i numerosi beni presenti nell'area (anche a distanza molto ravvicinata dalle zone di intervento), si ritiene necessario che il Piano di Monitoraggio sia, già in questa fase, ben definito e articolato. A tale riguardo, si segnala che, dagli elaborati e dalla documentazione di Piano, **non risultano illustrati indicatori di impatto e di stato dell'ambiente relativi alla componente Beni culturali e paesaggio** (cfr. par. 11 del RA e *Allegato 3*).

Si rileva, pertanto, la necessità di introdurre specifici indicatori relativi alla componente di cui sopra, al fine di valutare i possibili effetti, nel tempo, diretti e indiretti, sull'intero patrimonio culturale e paesaggistico, nonché sul patrimonio culturale subacqueo, presente nell'ambito di influenza ambientale. Possibili fattori di pressione ambientale prodotti dai cantieri e dalle attività connesse, variazione della qualità paesaggistica, perdita di beni, perdita di connotazioni delle caratteristiche dei luoghi, cambiamento stato dei luoghi, alterazione della percezione visiva, sono alcuni esempi di possibili impatti significativi e negativi che gli interventi/azioni di Piano potrebbero causare.

A titolo esemplificativo, si propone di adottare i seguenti parametri da valutare per il monitoraggio:

- ambiti territoriali in cui l'inserimento di un'opera e tutto ciò che essa possa comportare (es. navi da crociera) implichi o non implichi interferenze visive sul paesaggio;



Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554
PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it
PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

- ambiti territoriali per cui la visibilità dell'intervento dai centri abitati è minima;
- presenza delle aree paesaggisticamente rilevanti e con visuali da tutelare (con riferimento anche alle zone costiere e all'interazione terra-mare, mare-terra).
- stato di conservazione del patrimonio culturale, numero di siti/evidenze relativi a beni archeologici noti a seguito di procedure di archeologia preventiva connesse alle fasi attuative del Piano;
- numero di interventi di valorizzazione del patrimonio culturale connessi alle fasi attuative del Piano;
- numero di interventi di restauro del patrimonio culturale effettuati nelle fasi attuative del Piano.

Per la definizione dei suddetti parametri/indicatori di riferimento per il monitoraggio ambientale, nonché la scelta dei punti e la frequenza di monitoraggio, potranno essere consultate preventivamente le competenti Soprintendenze. Qualora si registrassero valori alterati durante le fasi di monitoraggio e dunque possibili impatti sul patrimonio culturale e culturale subacqueo, si invita il Proponente a segnalare tempestivamente il dato alla Soprintendenza ABAP per le province di Brindisi e Lecce e alla Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo.

Il **Report di monitoraggio VAS** dovrà essere predisposto dall'Autorità Proponente con **cadenza annuale** ed inoltrato anche a questa Direzione Generale del MiC, nonché alle competenti Soprintendenze.

RACCOMANDAZIONI:

Considerati i numerosi interventi presenti nel *PRP*, si ritiene necessario fornire, in via generale, rispetto a quanto nel dettaglio comunicato dagli Uffici periferici del MiC e dai Sevisi II e III della DG ABAP, una serie di "indicazioni metodologiche" di cui il Proponente dovrà tenere debito conto nelle successive fasi:

1. Si dovrà ricercare la migliore alternativa progettuale. La scelta deve tenere conto della fattibilità delle opere di mitigazione (da prevedere fin dalle fasi preliminari dei progetti) e le diverse soluzioni progettuali dovranno essere diversificate in base al valore culturale e paesaggistico dell'area interessata;
2. In relazione all'analisi delle alternative progettuali, si raccomanda di privilegiare le scelte che escludano nuovo consumo di suolo, con speciale riguardo per le aree naturali e rurali e per quelle che possano comportare il recupero di aree compromesse e degradate mediante demolizione delle strutture obsolete e la ricomposizione di nuovi valori paesaggistici ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e della Convenzione Europea del Paesaggio (2000) e che escludano impatti negativi sul patrimonio culturale subacqueo;
3. Si raccomanda di evitare scelte che comportino frammentazione del paesaggio o, ancora, alterazione/compromissione delle principali visuali e degli elementi qualificanti e connotativi degli ambiti tutelati, privilegiando pertanto fin da subito le soluzioni progettuali che riducano quanto più possibile impatti negativi sul contesto nonché su tratti di mare e/o qualsiasi settore subacqueo, sommerso o semi-sommerso;
4. Si dovrà porre particolare attenzione allo studio e alla verifica degli impatti dovuti alle relative fasi di cantiere (es. inquinamento atmosferico con riguardo agli effetti sui beni culturali e paesaggistici);
5. Nel caso di dismissione di impianti obsoleti, si suggerisce di riportare, nella documentazione che accompagna il Piano, anche le modalità della loro eventuale riconversione, oltre alle misure che si intendono adottare per il recupero e la riqualificazione dei caratteri culturali e paesaggistici dei luoghi interessati dalle dismissioni;



Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554
 PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it
 PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

6. Si dovrà porre particolare attenzione allo studio e alla verifica degli impatti dovuti alle nuove realizzazioni, con particolare riferimento ai casi in cui l'interferenza risulti difficilmente mitigabile;
7. Qualora un intervento si dovesse posizionare in prossimità, o comunque in diretta prospettiva di immobili sottoposti a tutela ai sensi del Titolo I della Parte II e III del D.Lgs. 42/2004, si richiede che vengano adottate soluzioni atte a limitare l'impatto visivo;
8. Particolare attenzione dovrà essere posta alle opere di compensazione che dovranno essere previste nelle aree interessate dalle nuove realizzazioni dove, si auspica, vengano previsti anche recuperi e restauri di beni afferenti al patrimonio culturale che presentino particolari condizioni di degrado. Per detti beni sarà necessario acquisire le autorizzazioni di cui al D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. Elementi di dettaglio e scelte operative, dovranno essere condivise con le competenti Soprintendenze territoriali.
9. I progetti dovranno, inoltre, essere sempre corredati da rendering *ante e post operam*, contestualizzati nell'ambiente circostante, sia rispetto alle aree su cui sussistono beni dichiarati di interesse culturale, sia rispetto a punti panoramici privilegiati per quanto attiene le aree di interesse paesaggistico;
10. Per quanto concerne, in generale, alla tutela del patrimonio archeologico, si ricorda che il Piano e tutte le attività dovranno tenere in considerazione le aree sottoposte a tutela e le aree a rischio archeologico;
11. Si raccomanda, per tutti gli interventi che potranno prevedere scavi e manomissioni del sottosuolo di fare riferimento alla normativa vigente in materia di tutela del patrimonio archeologico attivando la procedura della *verifica preventiva dell'interesse archeologico* (si rammenta che, a seguito dell'abrogazione del D.Lgs. n. 50/2016 a far data dal 01/07/2023, essa è attualmente prevista dall'art. 41, co. 4, del D.Lgs. n. 36/2023 e si svolge secondo la procedura ivi dettata dall'allegato I.8) e dettagliata, dal punto di vista operativo, dalla circolare n. 1/2016 della ex Direzione Generale Archeologia. Di conseguenza, sarà necessario prendere in considerazione tutti i dati reperibili, sia tramite lo spoglio delle banche-dati conservate presso le Soprintendenze territoriali, sia all'interno delle cartografie allegate agli strumenti di pianificazione urbanistica, che potranno essere integrate con le banche dati del Ministero della cultura. A tale proposito, si rammenta che la raccolta esaustiva delle conoscenze archeologiche pregresse, costituisce parte integrante della progettazione di fattibilità e che sulla base della potenzialità archeologica rilevata potrà essere attivata la verifica preventiva dell'interesse archeologico;
12. Considerato il rischio archeologico "alto" che potrebbe interessare alcune aree prossime agli interventi del Piano, occorre che il Proponente predisponga, in accordo con la Soprintendenza competente, un cronoprogramma delle indagini e degli accertamenti archeologici preventivi, al fine di garantire una programmazione ampiamente anticipata rispetto all'inizio effettivo delle opere relative ai singoli interventi. Il cronoprogramma dovrà essere concordato e quindi approvato dalla medesima Soprintendenza prima dell'inizio delle opere di cantiere (sia principali che accessorie);
13. Gli scavi archeologici esplorativi non andranno eseguiti durante i periodi di massime precipitazioni atmosferiche, in quanto potrebbero causare ostacolo ad una corretta esplorazione del sottosuolo;
14. I siti d'interesse archeologico individuati con certezza dalla Relazione archeologica in corrispondenza di aree oggetto d'interventi dovranno essere indagati in estensione con metodologia archeologica prima dell'avvio delle opere sul tratto corrispondente, anche al fine di valutare la necessità di varianti in corso d'opera;
15. Resta inteso che le indagini e le eventuali operazioni di scavo (di qualsiasi entità siano, compresi gli scotichi iniziali dei cantieri e delle strade di cantiere da aprirsi *ex novo* o modificarsi, comprensive di



Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554
PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it
PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

schedatura, documentazione grafica e fotografica, relazione finale, ecc.) dovranno essere condotte con l'ausilio di soggetti in possesso di adeguata formazione e competenza nel campo della ricerca archeologica (da reperirsi attraverso università o ditte archeologiche specializzate esterne al Ministero della Cultura, le quali prestazioni saranno a carico del Proponente) al fine di identificare e salvaguardare reperti di interesse archeologico che dovessero emergere nel corso di scavi e di opere connesse alla costruzione delle opere previste. L'attività di tali consulenti sarà svolta sotto la direzione tecnico-scientifica delle Soprintendenze territorialmente competenti;

16. L'Autorità Proponente dovrà dare esplicite e formali istruzioni alla Direzione Lavori e alle Ditte impegnate nei lavori affinché sia garantito il più scrupoloso rispetto di quanto disposto dal D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. in caso di rinvenimenti di tipo archeologico, anche dubbi, con particolare riguardo alla immediata segnalazione alle Soprintendenze competenti ed alla sospensione dei lavori sino al sopralluogo da parte di un funzionario del medesimo ufficio, con cui la Direzione Lavori dovrà concordare tempi e modalità operative connesse alle specifiche competenze;
17. Tutti i progetti dovranno essere corredati della relativa "Relazione paesaggistica" ai sensi del DPCM 12/12/2005 "Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42", in base a quanto prescritto dal suddetto DPCM (entrato in vigore il 31/07/2006) in fase di progettazione definitiva e quindi VIA;

Per quanto concerne il patrimonio culturale subacqueo:

18. Al fine di salvaguardare sia i giacimenti sommersi sia i beni culturali e paesaggistici negli spazi di interazione terra-mare e nei fondali interessati dal progetto, le indagini di archeologia preventiva dovranno:
 - prevedere obbligatoriamente indagini dirette e/o strumentali ad alta risoluzione; queste ultime, in particolare, dovranno includere ROV, Multibeam Echosounder (MBES), Side Scan Sonar (SSS), Sub Bottom Profiler (SBP), Magnetometro/Gradiometro. Tali indagini dovranno essere seguite e interpretate da archeologi in possesso dei requisiti stabiliti per legge, come indicato di seguito;
 - considerare eventuali impatti cumulativi connessi con altri progetti e/o programmi, in particolare rinnovabili off-shore (eolico, solare, onde e correnti), che ricadono nella zona interessata dai progetti di questo Piano o ad essa contigua.
19. Per il tratto di mare e/o qualsiasi settore subacqueo, sommerso o semi-sommerso, interessato dalla ricaduta delle opere del Piano in oggetto, dovranno essere effettuate le indagini di archeologia preventiva e il documento finale dovrà essere redatto da soggetti in possesso dei requisiti stabiliti, di cui all'allegato I.8, c. 3 del D.Lgs. n. 36/2023 e al D.M. 60/2009, poi recepiti ai sensi della legge n. 110 del 2014 nel D.M. 244/2019, nonché dalle comprovate competenze e qualifiche professionali subacquee, ai sensi delle regole 22 e 23 dell'Allegato della Convenzione sulla Protezione del Patrimonio Culturale Subacqueo, adottata a Parigi il 2 novembre 2001, ratificata e resa esecutiva in Italia con la L. 157/2009;
20. Anche in caso di assenza di siti o evidenze d'interesse archeologico, gli interventi da realizzarsi, nonché i tracciati e le anomalie individuate dovranno essere posizionati topograficamente, documentati esaustivamente e presenti nella documentazione scientifica prodotta, secondo quanto previsto dall'allegato I.8, c. 3 del D.Lgs. n. 36/2023 e dal D.P.C.M. del 14 febbraio 2022 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.88 del 14 aprile 2022), recante "Approvazione delle linee



Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554
PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it
PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati”;

21. La documentazione scientifica dovrà essere corredata, oltre che da esaustiva documentazione fotografica e grafica, sia generale che di dettaglio, da un registro (diario delle indagini/ diario di bordo) delle attività svolte durante le diverse survey, dirette e/o strumentali, effettuate con indicazione degli archeologi presenti (in tutte le fasi e turnazioni lavorative) e delle strumentazioni utilizzate (con indicazione delle caratteristiche tecniche delle stesse), le anomalie classificate e registrate, la documentazione fotografica e video prodotta, i tracciati e le sorgenti grezzi. Tutta la documentazione tecnico-scientifica dovrà essere consegnata in originale, in formato digitale, anche alla Soprintendenza Nazionale per il patrimonio subacqueo, la quale potrà richiedere eventuali integrazioni e/o approfondimenti futuri;
22. In caso di ritrovamenti archeologici o anomalie sospette evidenziate in corso d'opera soggetti alla normativa vigente (art. 90 del D.Lgs 42/2004), i lavori dovranno essere sospesi e dovrà esserne fatta immediata segnalazione sia alla Soprintendenza ABAP per le province di Brindisi e Lecce che alla Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo, nonché a questa Direzione Generale ABAP. In tal caso si potrà determinare la necessità di ampliare l'area di indagine, al fine di comprendere e tutelare il contesto archeologico ritrovato, ed altresì potrà determinarsi l'esigenza di modificare anche in modo sostanziale il progetto e/o le modalità di realizzazione delle opere, a cui potrebbe seguire anche l'eventuale recupero di reperti, da affidarsi a società e personale altamente specializzati nel settore. Si rammenta che tutti gli oneri saranno a carico della Società richiedente, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

Le osservazioni, condizioni e raccomandazioni espresse dagli Uffici della scrivente Direzione Generale ABAP del MiC, ricomprese nel presente parere, di cui ne costituiscono parte integrante, dovranno essere formalizzate dall'Autorità Competente nel provvedimento a firma congiunta dei due Ministri concertanti (Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e Ministro della cultura) e recepite dall'Autorità Proponente ai fini dei successivi adempimenti.

Supporto Ales S.p.A.
arch. Ilaria Martella

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V
arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA

Per Il DIRETTORE GENERALE
dott. Luigi LA ROCCA
II DIRIGENTE DEL SERVIZIO II DELEGATO
arch. Laura MORO
(delega nota prot.n.0034833 del 19 ottobre 2023)



Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554
PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it
PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it